



COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE

Nr. 143 Data 13/09/2018 Seduta Nr. 45

SEGRETARIO GENERALE - SEGRETARIO GENERALE
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA 2018-
ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

L'anno duemiladiciotto questo giorno tredici del mese di Settembre alle ore 15:00 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

| <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pres.</i> |
|------------------------|--------------|
| MARINI MONICA | S |
| PASSEROTTI MARCO | S |
| BENCINI JACOPO | N |
| BONI CARLO | S |
| FROSOLINI CINZIA | N |
| PRATESI FILIPPO | S |
| <i>TOTALE Presenti</i> | 4 |
| <i>TOTALE Assenti</i> | 2 |

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.

OGGETTO:

**SEGRETARIO GENERALE SEGRETARIO GENERALE
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA
2018- ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA**

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il vigente C.C.N.L. relativo al personale dipendente del comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018 e considerato in particolare l'art. 7 "Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie", al comma 3, del medesimo C.C.N.L. che stabilisce che: *"I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti"*;

- la deliberazione di G.M. n° 107 del 14/06/2018 che definiva la nuova composizione della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e alle procedure di confronto nella seguente struttura:

| | |
|---|------------|
| Segretario Generale Ferdinando Ferrini: | Presidente |
| Responsabile Ufficio di Staff Programm. e controllo Francesco Cammilli: | componente |
| Responsabile Servizio Finanziario Paola Tinacci: | componente |

Tenuto conto che la Giunta svolge, in sede decentrata, un ruolo analogo a quello svolto a livello nazionale dal Comitato di settore e dunque formula indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per lo svolgimento delle trattative in sede di contrattazione decentrata integrativa;

Dato atto, conformemente a quanto previsto dai documenti ARAN illustrativi degli adempimenti da parte dei datori di lavoro per la contrattazione decentrata:

- che i componenti della delegazione di parte pubblica operano nell'ambito di una discrezionalità tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposti dal competente organo di direzione politica;
- che spetta dunque alla Giunta comunale formulare le direttive datoriali sugli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa e sulle risorse finanziarie disponibili, così come deliberato dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale;
- che le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo esplicitati nelle linee programmatiche di mandato del Sindaco e riprese nel PEG del comune di Pontassieve per l'anno 2018 come approvato con delibera di G.M. n. 106/2018, nonché di fornire indicazioni in ordine alle scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse sia stabili che variabili;
- che la nuova contrattazione, anche decentrata, deve rispondere alle regole della riforma a suo tempo apportata dal D.lgs. n. 150/2009 "attuazione della legge delega nr.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- che l'art.1 comma 236 della legge 208/2015 aveva a suo tempo previsto che a decorrere dal 1 di gennaio 2016 l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non possa superare il corrispondente livello del 2015, con riduzione in misura percentuale rispetto al personale in servizio;

- infine, l'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 abrogando il suddetto art. 1 comma 236 della legge n. 208/2015, dispone per il 2017 e per gli anni a venire:
“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”.

Dato atto che il nuovo art. 23 del D.lg.vo n.75/2017- salario accessorio e sperimentazione così dispone al comma 3: *“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.”*

Precisato che tutta la disciplina della costituzione del Fondo e delle modalità di distribuzione, di utilizzo e destinazione delle risorse è stata oggetto in tempi recenti di specifica attività di controllo e indirizzo da parte della competente Magistratura Contabile oltre che di specifici e significativi provvedimenti sanzionatori nei casi trattati dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti;

Visto l'art. 67 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018 che ha riscritto totalmente le modalità di costituzione del fondo del salario accessorio ed in particolare il comma 1 del suddetto articolo che recita:

1. A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

mentre ai commi successivi sono dettate le norme per i relativi incrementi delle risorse;

Presa visione del D.lgs.vo n. 150/2009 “attuazione della legge delega nr.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, per la parte di interesse e di concreta applicazione agli Enti locali, relativamente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 143 DEL 13/09/2018

al nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance e di erogazione dei premi e successive modifiche;

Considerato che questo ente ha rispettato il Patto di Stabilità per l'annualità 2017 e rispetta la vigente normativa in materia di riduzione della spesa di personale (art. 1 comma 557 e ss legge n. 296/2006) per l'annualità in corso;

Dato atto che è il Responsabile del Servizio Associato Personale il responsabile a cui sono riconducibili le "attività di gestione delle risorse umane" collegate alla contrattazione decentrata integrativa e quindi alla costituzione del fondo di alimentazione del salario accessorio annualità 2018 secondo le nuove regole dettate dall'art. 67 del nuovo CCNL sopra richiamato, che vi provvederà con proprio atto gestionale, sulla scorta degli impegni finanziari e delle decisioni già assunte in materia di risorse variabili dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio preventivo annualità 2018 (come da delibera di C.C. nr. 6 del 25/01/2018);

Considerato infine che a decorrere dalla contrattazione per l'anno 2019 questo Ente ha stabilito di ricorrere alla contrattazione integrativa di livello territoriale tramite l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, come previsto dall'art. 9 del CCNL delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. n. 267/2000 dal Presidente della delegazione trattante Segretario Ferdinando Ferrini, allegato alla presente;

Visto il parere di regolarità contabile espresso sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

Visto l'art. 40 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche;

Visti il D.lgs. 25/05/2017 n. 75 (modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (testo unico del pubblico impiego) ed il D.lgs. 25/05/2017 n. 74 (modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150);

Ad unanimità di voti legalmente resi;

DELIBERA

1) Stabilire che la negoziazione decentrata debba riferirsi per il 2018 a tutte le materie rimesse a tale contrattazione, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. stipulato in data 21/05/2018 e nel rispetto delle disposizioni di legge dettate sulla materia.

2) Stabilire che, in sede di contrattazione decentrata integrativa per la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 67 C.C.N.L. 21/05/2018, la delegazione trattante di parte pubblica, così come già individuata precedente proprio atto, si attenga alle seguenti linee di indirizzo valevoli per il 2018 (fondo parte economica):

- svolgimento di progressioni economiche orizzontali, secondo il disposto di cui all'art. 16 del CCNL del 21 maggio 2018 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 150/2009 e

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 143 DEL 13/09/2018

del vigente regolamento in materia di progressioni orizzontali, destinando le risorse secondo gli indirizzi sotto riportati e ove sussista la relativa copertura delle risorse di parte stabile;

- in merito al finanziamento di tutti gli istituti di salario accessorio contemplati nel Fondo, esso deve essere previsto secondo le modalità indicate nel Contratto Nazionale e nel rispetto rigoroso dei criteri e delle condizioni ivi previste e delle vigenti disposizioni legislative;
- la valutazione è effettuata in linea generale a consuntivo e non sono autorizzate forme di erogazione indiscriminata e non selettiva;
- i piani di lavoro ed i progetti devono essere ogni anno innovativi e sfidanti in modo da non permettere automatismi compensativi in qualche modo meccanici né il consolidamento delle attività incentivate nella routine ordinaria;
- per le finalità di cui sopra è rimessa alla delibera del Consiglio, in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale, lo stanziamento delle risorse sul fondo della produttività collettiva ex art. 67 comma 4 del vigente CCNL (delibera di C.C. nr. 6 del 25/01/2018), da destinarsi, secondo le specifiche che verranno definite in contrattazione decentrata, anche a progressioni orizzontali.
- prevedere la possibilità di stanziare risorse variabili sul fondo 2018 ex art. 67 comma 5 del nuovo CCNL previo reperimento delle necessarie risorse sul capitolo di competenza e mediante variazione di bilancio da farsi a cura del Consiglio comunale;

3) Rimettere a successiva propria deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto integrativo economico annualità 2018 la verifica sul rispetto dei pt. n. 1 e 2.

di seguito

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ai sensi dell'art. 134 4° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, con separata unanime votazione

DELIBERA

Dichiarare la presente immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 143 DEL 13/09/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Monica Marini

Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. di Pubbl. n. del 24/09/2018.

Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune il 24/09/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Per decorrenza termini di legge dal 13/09/2018.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI

Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 24/09/2018.